

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO



Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/a – CAP 24055 – C.F./P.I. 00281170167

Telefono 035/4183501 – Pec: comune.colognoalserio@postecert.it

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PONTI CARRABILI DI ACCESSO AL
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (PONTE ROCCA)

Codice CUP: E27H20001140001 Codice CIG: 9981739799.

Repertorio n. 3169

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno undici (11) del mese di agosto (08), presso la
sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me VALLI
dott. Stefano, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzato a rogare,
nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) l'arch. Alessandro DAGAI (C.F. DGALSN68M30A509Z), nato ad Avellino il
30.08.1968, nella sua qualità di responsabile dell'Area Gestione del Territorio del
Comune di Cologno al Serio, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente
comunale in via Rocca n. 2/A, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del
decreto sindacale n. 2 del 09.01.2023, ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3
lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche

“Ente/Amministrazione”;

2) il Sig. Gianclaudio SOROSINA (SRSGCL47D10A794T), nato a Bergamo il

10.04.1947, residente a Tavernola Bergamasca in via Roma 27, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della IMPRESA SOROSINA SRL, con sede in Via Roma 26 – Tavernola Bergamasca, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’impresa rappresentata, Cod.Fisc./P.IVA 00972880165, iscritta alla CCIAA di Bergamo, come risulta dal documento di verifica di autocertificazione n. protocollo PV7076990 del 22.06.2023 estratto dalla banca dati della Camera di Commercio, di seguito indicata per brevità anche “**affidataria/aggiudicataria**”.

Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo, rinunciano di comune accordo all’assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge e con il mio consenso

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 07.12.2022 esecutiva ai sensi di legge e in atti - è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PONTI CARRABILI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (ROCCA) – FINANZIATO CON CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 139 E SEGUENTI DELL’ART. 1 DELLA L.N. 145 DEL 30.12.2018 CONFLUITO NEL PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2.” – CUP: E27H20001140001;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio n. 282 del 12.12.2022 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti –, è stato stabilito di procedere all’appalto in oggetto mediante affidamento diretto tramite mercato elettronico regionale per gli acquisti per le Pubbliche Amministrazioni (SINTEL), ai sensi art.

1 – comma 2 lett a) D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i con criterio del minor prezzo, purché l'offerta sia ritenuta conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel capitolato speciale;

- con successiva determinazione n. 305 del 21.12.2022 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti –, il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ha provveduto ad aggiudicare i lavori di consolidamento e ripristino ponti carrabili di accesso al centro storico del Comune di Cologno al Serio (Rocca), alla IMPRESA SOROSINA SRL, con sede a Tavernola Bergamasca in via Roma n. 26, per un valore contrattuale di euro 94.100,00=, di cui euro 6.742,81= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un totale di 103.510,00=;

- che i lavori sono finanziati con interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni "M2.C4.I2 - 2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio";

- Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 9981739799;
il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è E27H20001140001;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ha effettuato la verifica in ordine al possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore economico in sede di gara;

- l'affidatario risulta regolare ai fini contributivi, come evidenziato dal DURC recante n. protocollo INAIL_38997807 e valido sino al 05.10.2023;

- con nota protocollo com.le n. 9770 del 06.06.2023 è stata effettuata la comunicazione dell'affido di che trattasi alla IMPRESA SOROSINA SRL con sede

a Tavernola Bergamasca (BG), sopra indicata;

- ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e come indicato nell'art. 2.10 del CSA, si è dato avvio in via d'urgenza all'esecuzione dei lavori in pendenza della stipula del contratto, attesa la necessità di procedere senza indugio ai lavori e che il mancato inizio degli stessi avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti;
- Ciò premesso e constatato, tra le parti come sopra convenute,

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 305 del 21.12.2022, esecutiva ai sensi di legge ed in atti, il Comune di Cologno al Serio, a mezzo del predetto Responsabile di Area, affida all'IMPRESA SOROSINA SRL, con sede a Tavernola Bergamasca (BG), in Via Roma n. 26, come sopra rappresentata, che accetta, i lavori di consolidamento e ripristino ponti carrabili di accesso al centro storico del Comune di Cologno al Serio (Rocca).

L'appaltatore si impegna nell'esecuzione dello stesso all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché nella disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi e il patto di integrità che l'affidataria dichiara di conoscere pienamente e di accettare incondizionatamente, vengono sottoscritti per accettazione dalle parti contraenti ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

La restante documentazione indicata all'art. 2.3 del CSA, non viene materialmente

allegata e risulta depositata agli atti del Comune, ma i suoi contenuti sono recepiti nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Durata

L'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto stabilisce i tempi per la consegna dei lavori ed inizio e termine per l'esecuzione degli stessi.

Il successivo articolo 2.12 disciplina il programma di esecuzione dei lavori e le eventuali sospensioni.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'affidataria per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in euro 94.100,00 (novantaquattromilacenti/00) compresi oneri di sicurezza per euro 6.742,81= (euro seimilasettecentoquarandue/81), al netto dell'IVA nella misura di legge.

La Ditta appaltatrice prende atto che il Comune provvederà ai pagamenti secondo le modalità previste dagli articoli dal 2.18 e 2.19 del Capitolato speciale d'appalto, al quale si rinvia in ordine alle modalità e le tempistiche con le quali detto corrispettivo verrà versato, previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi dovuti dall'affidataria.

Art. 4 – Principio del DNSH

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Contratto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente come meglio specificato nell'art. 2.2 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 - Cauzione definitiva

La società aggiudicataria, come indicato nell'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'appalto ed a norma degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dall'art. 67 del D.Lgs. n. 56/2017, ha costituito apposita cauzione definitiva pari al

10% dell'importo netto d'appalto, ridotta del 50%, essendo la stessa in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, pertanto risultante nella misura di euro 4.705,00, mediante garanzia fidejussoria n. 28020058499, rilasciata da TOKIO MARINE EUROPE - MILANO -, in data 16.06.2023;

La garanzia come sopra costituita copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 6 – Assicurazione

L'affidataria assume la responsabilità per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto da qualsiasi causa determinati, nonché tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Come richiesto dal responsabile dell'area Gestione del Territorio con nota prot. 9770 del 06.06.2023 ed a norma dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, la società affidataria ha stipulato polizza assicurativa n. 747137890, rilasciata da UNIPOLSAI, ASSICURAZIONI SPA ultima quietanza con pagamento in data 28.07.2023, relativa al periodo sino al 31.12.2023.

Art. 7 – Adempimenti in materia di lavoro – sicurezza – codice di comportamento

L'aggiudicataria, è tenuta ad osservare integralmente le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica ed in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste a favore dei lavoratori dipendenti, risultanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore e degli eventuali accordi

locali integrativi degli stessi, con esclusione di regolamenti, norme interne o quant'altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o socio-lavoratore.

L'affidataria deve attuare l'osservanza di quanto indicato negli articoli 2.16 e 2.21 del capitolato speciale d'appalto e delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative alla tutela dei lavoratori e della sicurezza. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. È tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto riportato nel Piano di sicurezza e coordinamento e nel POS.

L'affidataria è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato.

L'impresa appaltatrice prende atto di essere tenuta al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ai sensi dell'art. 2. comma 3, e che la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso costituisce condizione di risoluzione o decadenza del presente contratto.

L'affidataria prende altresì atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 8 – Oneri ed obblighi diversi dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000

Capitolato Generale d'appalto, alla vigente normativa ed al capitolato speciale d'appalto.

L'affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura di impresa.

L'affidataria si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'affidataria dovrà altresì rispettare gli oneri e gli obblighi previsti nell'art. 2.21 del capitolato speciale d'appalto con particolare riguardo al rispetto del principio del DNSH e della normativa relativa al PNRR.

Art. 9 – Clausola sulla tracciabilità finanziaria

L'affidataria ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti bancari dedicati attraverso i quali effettuare i pagamenti relativi all'appalto in oggetto.

Con la medesima comunicazione sono stati altresì segnalati i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sui predetti conti.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale deve riportare il – Codice CUP: E27H20001140001
Codice CIG: 9981739799 di cui al presente appalto.

L'affidataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a questo appalto, il

presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il contratto d'appalto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA.

Art. 11 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

A norma di quanto indicato nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione del presente contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui al medesimo art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e visto quanto indicato all'art. 2.10 del Capitolato speciale d'appalto.

L'inosservanza di quanto sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intende l'aggiudicataria.

Art. 12 Penali – Risoluzione

Il Comune, nel caso in cui l'affidataria non ottemperi agli obblighi contrattuali, provvederà ad attribuire le penali previste dall'art. 2.15 del Capitolato speciale d'appalto.

Nell'art. 2.6 del medesimo capitolato sono invece riportati i casi in cui la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutta la cauzione definitiva a titolo di penale.

Nel caso di mancata osservanza degli obblighi riferiti alla disciplina di cui all'articolo 15 del presente contratto, il RUP provvederà ad applicare a titoli di penale una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nel limite del 20% dello stesso.

Art. 13 – Controversie

In caso di controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dal mancato accordo e da altre cause del contratto, le stesse saranno deferite al foro di Bergamo, salvo quanto indicato all'art. 2.26 del CSA che disciplina la gestione delle contestazioni e delle riserve.

Art. 14 – Disposizioni antimafia

Si dà atto che per il presente contratto non è necessario acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione per l'applicazione di provvedimento definitivo di una misura di prevenzione, o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al libro II – Capo III e IV – del D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012.

Art. 15 - Obblighi per appalti finanziati con PNRR e/o PNC linee guida pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici.

L'affidataria occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici e quindi non è tenuta agli obblighi previsti dall'articolo 47, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Se nel corso del periodo di esecuzione del presente contratto l'appaltatore dovesse eguagliare o superare i quindici dipendenti dovrà rispettare quanto segue:

- Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

- Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;

- La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui

all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso;

- Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, anche in caso di subappalto.

Le quote del 30% sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

L'appaltatore può richiedere una deroga, che deve essere comunque approvata dal RUP, solo nei seguenti casi:

- per l'occupazione giovanile: quando è richiesta una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile incompatibile;
- per l'occupazione femminile: qualora si riscontrino difficoltà in particolari contesti in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere e del contesto di applicazione.

Art. 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa attività di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra,

coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale del comune (www.comune.colognoalserio.bg.it).

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 17 – Spese contrattuali – Trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (*imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.*) sono a totale carico dell'affidataria, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, che è a carico della stazione appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto – I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è dovuta in misura forfetaria di € 45,00=. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.5 e successivi. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto io Segretario comunale ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, su numero quindici (15) facciate a video e numero diciannove (19) righe della sedicesima, da me letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati dei quali ometto la lettura essendo loro ben noti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

Per il Comune di COLOGNO AL SERIO – *il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio arch. Alessandro DAGAI*

Per l'IMPRESA SOROSINA SRL – *il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianclaudio SOROSINA*

Il Segretario comunale – *dott. Stefano VALLI*